

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL 28/07/1995

INDICE:

- Art. 1 - istituzione della tassa
- Art. 2 - servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - contenuto del regolamento
- Art. 5 - presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 - esclusioni dalla tassa
- Art. 7 - commisurazioni della tassa
- Art. 8 - gettito e costo del servizio
- Art. 9 - classificazione delle categorie tassabili e relativa tariffa valore fino al 31.12.1995
- Art. 10 - composizione della tassa da applicare dall' 1.1.1996
- Art. 11 - componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni da applicare dal 1.1.1996.
- Art. 12 - classificazione in categorie e determinazione della componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicare con effetto dall' 1.1.1996
- Art. 13 - deliberazione di tariffa
- Art. 14 - applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 15 - parti comuni del condominio
- Art. 16 - esenzioni
- Art. 17 - riduzioni
- Art. 18 - tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 19 - denunce
- Art. 20 - decorrenza della tassa
- Art. 21 - mezzi di controllo
- Art. 22 - sanzioni
- Art. 23 - accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 24 - funzionario responsabile
- Art. 25 - entrata in vigore
- Art. 26 - norme di rinvio

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. **21, comma 2, lettera g) del "Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97)*"**, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e con l'osservanza delle prescrizioni dei criteri di cui al presente regolamento.
(* *modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 20/05/1998*)

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...)

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, ovvero del quale il detentore abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente in materia.
2. **Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, e successive modificazioni i rifiuti sono classificati come indicato.** (*comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 14 del 20/05/1998*)
3. Nel dettaglio, la classificazione dei rifiuti è trattata dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

Art. 3 bis*

Criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

In forza del disposto di cui all'articolo 21, comma g) del D. Lgs. n. 22 del 5/2/1997, spetta ai comuni determinare i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

In riferimento alla necessità di individuare criteri di assimilabilità quali-quantitativi ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, si individuano i seguenti assimilabili.

1. **I rifiuti speciali indicati al numero 1, punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:**

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli, e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, perché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in generale;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere dalla produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di elementi deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sane esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1. Gli accessori per l'informatica.

I rifiuti di cui ai punti 1 e 2 sono assimilabili a condizione che gli stessi siano compatibili col periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e, pertanto non superino il limite di kg 0,7 al giorno ogni 35 mq di superficie effettivamente e superficialmente utilizzata dall'attività. Tale quantità non dovrà comunque superare il quantitativo settimanale pari a 500kg, ovvero 1 mc. (1,00 x 1,00 x 1,00). Qualora superino tali quantità, i rifiuti predetti sono considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali.”

**(articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 14 del 20/05/1998).*

Art. 4

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, qualsiasi uso abiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli :58 e 59 del D.Lgvo. n. 507/93 fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59 del predetto decreto legislativo.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree di cui ai commi precedenti con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto dal primo affittuario.

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti : per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo semplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) , silos e simili, ove si abbia, di regola, presenza umana);
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza come H media);
 - c) i locali e le aree delle lavorazioni industriali, di produzione di rifiuti speciali, tossico-nocivi, i fondi su cui si esercita attività agricola e relative pertinenze;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze(gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione (per il tempo effettivo di durata dei lavori) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione .

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti

ordinanze in materia sanitaria , ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esterni ;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o, nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

ATTIVITA'

DETAZZAZIONE %

Falegnamerie50.....
Autocarrozzerie.....50.....
Autofficine per riparazione veicoli.....50.....
Gommisti10.....
Autofficine di elettrauto50.....
Distributori di carburante20.....
Lavanderie.....20.....

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. la tassa a norma del 1° comma dell' art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento;
2. la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultando inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato;
3. nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8

Gettito e costo del servizio

1. il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti nè può essere inferiore, al 50 per cento del predetto costo;
2. ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo da documentazioni ufficiali;
3. il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti.

Per le quote d'ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986. n. 917

Art. 9

Classificazione delle categorie tassabili e relativa tariffa valevole fino al 31.12.1995.

1. per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni fino al 31.12.1995. restano in vigore le categorie previste dal regolamento della tassa approvato con deliberazione consolidare n. 19 del 10/9/1996 e successive modificazioni e le relative tariffe adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 10

Composizione della tassa da applicare dal 1.01.1996.

1. la tassa da applicare con effetto dal 1.01.1996 e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;
2. la tariffa della tassa da applicare con effetto dall' 1.01.1996 è costituita da due distinte componenti ed è complessivamente differenziata per categoria o sottocategorie determinate al successivo articolo 12;
3. la prima componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di raccolta dal successivo art. 11;
4. la seconda componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni, è disciplinata dal successivo art. 12.

Art. 11

Componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni da applicare dall' 1.01.1996

1. la componente della tariffa della tassa, da applicare con effetto dall'1.01.1996, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, viene determinata dalla Giunta Comunale con provvedimento da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno con il metodo di cui ai successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei seguenti costi relativi al servizio:
 - “spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”

- “canoni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti”
- “spese per la raccolta differenziata dei rifiuti”
- “quote di ammortamento e restituzione mutui”

2. Per la quantificazione della suddetta componente unitaria della tariffa verranno presi a riferimento gli oneri relativi ai costi sopraelencati iscritti a bilancio consuntivo della gestione precedente all’anno in cui viene adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione di determinazione della nuova tariffa dando atto che eventuali minori entrate o maggiori oneri verranno conguagliati successivamente con apposito ruolo suppletivo.
3. Atteso che gli oneri relativi ai costi suddetti non sono dipendenti né dalla natura, né dal uso, né dalla dimensione dei vari insediamenti, ma sono sostenuti per la sola istituzione ed effettuazione del servizio, la percentuale di copertura dei costi di cui trattasi va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo un unico coefficiente, pari al rapporto tra l’ammontare della predetta percentuale dei costi e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa. Tale coefficiente costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani.
4. La tariffa finale sarà data dalla somma della predetta componente con quella determinata ai sensi del successivo articolo 12 per la ripartizione della percentuale di copertura del costo per lo smaltimento finale dei rifiuti.

Art. 12

Classificazione in categorie e determinazione della componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni da applicare con effetto dall’1.01.1996

1. La componente della tariffa della tassa, da applicare con effetto dal 1.01.1996, relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni, è determinata moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la quantità media annua di produzione di rifiuti stimata per unità di superficie imponibile.
2. Il predetto costo unitario è dato dal rapporto tra l’importo del costo del servizio di smaltimento finale dei rifiuti da coprire con la tassa in oggetto e la quantità annua, complessiva dei rifiuti desunta, quest’ultima, dalla somma dei prodotti delle quantità di produzione di rifiuti imponibili accertate.
3. Sono per tanto determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree ai fini dell’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 01.01.1996, e sono altresì determinate, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile.

1. LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO, ripostigli, cantine, box e simili per nuclei familiari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva.....kg. 7/mq/anno.

1a - Per nuclei familiari costituiti da unica persona tariffa determinata ai sensi dell’art. 17-comma 5- lettera a);

1b - per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria e di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non

voler credere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.-
(tariffa determinata ai sensi dell'art. 17 – comma 3 lettera c)

2. LOCALI ED AREE ADIBITE A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, a sedi di associazioni culturali, politiche, sportive, sindacali e religiose, scuole e palestre private, edifici ad uso residenziale sottoposti a vincolo beni architettonici di cui alla legge 1089/39.....kg.4/mq/ anno;

3. COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, nonché aree ricreative- turistiche, quali campeggi , complessi attrezzatikg. 10/mq/ anno;

4. LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE OD INDUSTRIALE , fermo restando il disposto di cui all'art. 6- comma 2- lettera c, così suddivisi:

4a - produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei, cementizi, inerti, ceramici, cantieri edili, legname, sugheri, paglie ed in generale i laboratori artigianali o industriali, non compresi nelle successive sottocategorie kg. 7/mq/ anno;

4b - produzione trasformazione, lavorazione di metalli, non metalli, carta, cartoni, materiale cellulosico comprese le operazioni di stampa, parrucchieri, barbieri estetisti, e simili.....kg. 12/mq/anno;

4c - produzione, trasformazione di generi alimentari, lavorazione di gomme e materie plastiche in genere tessuti, fibre, pelli comprese le operazioni di stampa, elettricisti, idraulici, elettrotecnici elettrauti, tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzeri.....kg. 13/mq/anno;

5. LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI SERVIZI O SERVIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI:

5a - panifici, pasticcerie, pollerie, macellerie, salumerie, drogherie, supermercati e negozi alimentari in generale non compresi nelle successive sottocategorie.....kg. 40/mq/anno;

5b - bar, gelaterie latterie, birrerie, pizzerie, osterie, trattorie, ristoranti.....kg. 42/mq/anno;

5c - orto-frutticoli, mense, self- service, gastronomie.....kg. 43/mq/anno;

5d - aree di mercato settimanale di prodotti alimentari in generekg. 36/mq/anno;

5e - locali destinati a deposito, magazzini, garages, servizi e accessori di pertinenza alla categoria.....kg. 41/mq/anno.

6. LOCALI ED AREE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI NON ALIMENTARI:

6a - casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane, orefici, gioiellieri, ottici, profumerie, farmacie, erboristerie, articoli sanitari, e negozi non alimentari in genere non compresi nelle successive sottocategoriekg. 38 /mq/anno;

6b - abbigliamento, mercerie, tessuti, tappeti, pelletteria, pellicceria, calzature, giocattoli, tabaccherie, mobili, lampade, arredamento, fioristi, locali di esposizione mobili.....kg. 39/mq/anno;

6c - area di mercato settimanale de generi non alimentari in genere kg. 32/mq/anno;

6d - locali di deposito, magazzini garages, servizi e accessori di pertinenza alla categoriakg. 38/mq/anno;

7. LOCALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI:

- 7a - sale cinematografiche, teatri , da ballo , da convegno, mostre, gallerie d'arte , centri sportivi aperti al pubblico, e i locali in genere non compresi nelle successive sottocategorie.....kg. 22/mq/anno;
 7b - distributori di carburantikg. 16/mq/anno;
 7c - uffici privati, studi professionali, non medici:..... kg. 38/mq/anno;
 7d - banche ed assicurazionikg. 39/mq/anno;
 7e - ambulatori medici , dentistici , radiologici, ecc...kg. 34/mq anno;

8. LOCALI ADIBITI A EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE tariffa determinata ai sensi dell'art. 16- comma 2:

Art. 13

Deliberazione di tariffa

1. La Giunta Comunale determina annualmente, entro il 31 ottobre, la tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicarsi per l'anno successivo sulla base della disciplina di cui al presente regolamento e della percentuale di copertura dei costi del 75% per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di almeno l'85% per i servizi di smaltimento finale dei rifiuti.

Art. 14

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, la tassa è dovuta in misura del 40% delle tariffe stesse.

3. Se il servizio di raccolta, sarebbe effettuato in grave violazione delle prescrizioni, del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta come prevista dal comma precedente.

Art. 15

Parti comuni del condominio

Multiproprietà – Centri commerciali integrati.

1. Negli alloggi in condominio il catalogo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

2. Qualora le parti comuni non vengono denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota del:

- 5% per condomini fino a 9 unità locative;
- 4% per condomini oltre a 9 unità locative;

Ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano e ottengono parti comuni in via esclusiva .

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.Lgs. 507/93.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabili del versamento della tassa dovuta per i locali detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esecutivo.

Art. 16

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) gli stabili e gli uffici comunali;
- b) edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali di abitazione occupati da famiglie iscritte nell'elenco dei poveri oppure che abbiano come unico reddito la pensione sociale;
- d) i locali adibiti a edificio della scuola materna e della scuola elementare.

2. Per la scuola media si applica la riduzione del 50% rispetto alla tariffa unitaria dei locali ad uso abitativo.

3. Le esenzioni di cui al punto c), istituite dal servizio socio-assistenziale sulla base di apposita richiesta documentata dell'interessato, dovranno essere disposte di anno in anno con deliberazione della G.C. che dovrà provvedere contestualmente alla conseguente minore entrata.

Art 17

Retribuzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse aree indicate al comma 2.

2. Sono computate per la metà del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa unitaria viene ridotta della misura sottoriportata nel caso di:

- a) Abitazioni con unico occupante con superfici esclusivamente ad uso abitazione inferiori a 100 mq.: 30%.
- b) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall' art. 67, 2) del D.L. 507/1993: 15%.
- c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune:20%.
- d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune:20%.

4. Le retribuzioni di cui al punto b) del precedente comma, saranno a domanda degli interessati, debitamente concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento tecnico, del servizio ambientale ed ecologica che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al funzionario responsabile per i provvedimenti seguenti.

5. Le retribuzioni previste ai comuni 1 e 2 son applicabili con decorrenza 1.01.1996 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 18

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio e istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.

4. In mancanza di corrispondente voci di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all' art. 12 è applicata la tariffa della categoria recente voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto del accertamento dell'occupazione abusiva, e recuperata con sanzione, interessi a accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 19

Denunce

2. I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

3. La denuncia ha effettuato anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di passibilità rimangono invariate. In caso contrario è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporta un maggior ammortamento

della tassa o comunque influisce sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multi proprietà di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupati o detentori dei locali ad aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti e nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali ed il relativo scopo sociale ;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza e la residenza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

6. L'ufficio comunale rilascia la ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno del timbro postale.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso, di denuncia al comma 1.

Art. 20

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 D.Lgs., 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata ai al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata prestazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'ente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero di ufficio.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione dalla denuncia

tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di scadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è scritto il tributo. In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

6. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello del seguito pagamento.

Art. 21

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'uffici comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Legislativo stesso.

Art. 22

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 sia applicano le sanzioni ivi indicate, per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento, sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 23

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dell'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 24

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L'amministrazione Comunale alla Direzione Centrale per la fiscalità locale Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 25

Entrata in vigore

2. Le norme del presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90 entreranno in vigore dopo che sia stata effettuata la doppia pubblicazione all'albo pretorio, tranne quelle norme la cui decorrenza è differita ad altra data.

Art. 26

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia il Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni, ed altre norme di legge vigenti in materia.